

# **TI\_GERICHTE 60.2004.352 vom 18. Oktober 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2004.352](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.352)

FR: TI\_GERICHTE 60.2004.352 du 18 octobre 2005

IT: TI\_GERICHTE 60.2004.352 del 18 ottobre 2005

## **Regeste**

ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale (parzialmente accolto).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. RI 1 impugna la decisione di chiusura che prevede, tra l'altro, la trasmissione di alcuni verbali di interrogatorio e della documentazione rispetto ad oggetti di sua proprietà o in suo possesso. La legittimazione di RI 1 è certamente data. Il ricorso essendo tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Il ricorrente eccepisce l'estraneità degli oggetti n. 32 e n. 124 (e della relativa documentazioni probatoria) rispetto ai fatti oggetto dell'inchiesta e rispetto ad una possibile provenienza illecita.

### **E. 3**

L'art. 63 cpv. 1 AIMP prevede che l'autorità richiesta trasmetta le informazioni ed i documenti nella misura in cui sembrano necessari all'estero per il procedimento penale. La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d'apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero nel valutare l'opportunità di un determinato mezzo di prova: deve pertanto essere trasmessa tutta la documentazione che non appaia certamente inutile già di primo acchito. In quest'ottica, compito dell'autorità rogata è quello di verificare l'esistenza di un nesso oggettivo tra le misure d'assistenza richieste e la procedura nello Stato rogante (R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 2004, p. 514).

### **E. 4**

Per costante giurisprudenza, spetta al ricorrente dimostrare, in maniera chiara e precisa, i motivi per i quali determinata documentazione non presenti alcun interesse per il procedimento estero: il giudice dello Stato rogato non è peraltro tenuto ad esaminare d'ufficio quali singoli documenti siano palesemente inutili per l'inchiesta all'estero (decisione TF 25.3.2003 in re E. S. P., E. S. e T. W., inc. 1A.20/2003; 1.7.2003 in re E. L. e E. I., inc. 1A.93/2003; 18.7.2003 in re T., inc. 1A.87/2003; DTF 122 II 367 cons. 2d e 122 II 134 consid. 7b).

### **E. 5**

Nel gravame qui in esame, il ricorrente non pone un problema di cernita di documenti, non solleva un'opposizione generalizzata alla concessione dell'assistenza, ma si oppone unicamente alla trasmissione di atti istruttori (documenti, verbali, rapporti) in quanto pertinenti agli oggetti n. 32 e n. 124, e ciò in quanto le dichiarazioni giurate allegate al ricorso, come pure altre dichiarazioni precedentemente prodotte, ne escluderebbero la provenienza illecita e la pertinenza con il procedimento nel paese rogante. Per il ricorrente si tratterebbe perciò di documenti e mezzi di prova inutili già di primo acchito per l'inchiesta \_\_\_\_\_.

### **E. 6**

Nel concreto caso, in relazione ai reperti oggetto del ricorso (n. 32 e n. 124) il ricorrente ha prodotto o richiamato: la dichiarazione dei coniugi \_\_\_\_\_ (all. A al ricorso) che attesta una presenza dell'oggetto n. 32 ad \_\_\_\_\_ già nel 1983, una loro proprietà ininterrotta del medesimo ed un loro possesso fino al 2003, momento nel quale l'oggetto è stato dato in commissione a RI 1, come il doc. 98 dell'AI 100 che pure conclude in tal senso; la dichiarazione di \_\_\_\_\_ (all. B al ricorso) che attesta di una sua proprietà dell'oggetto n. 124 dagli anni ottanta, già attestata in un precedente scritto (AI 100 doc. 138). L'oggetto n. 124 figura inoltre su di una pubblicazione del 1997 (alcune fotocopie sono allegate all'AI 113) a cui fa pure riferimento il perito nel suo reperto del 20.2.2004 (AI 61A p. 10).

### **E. 7**

A fronte di questi elementi, da parte delle autorità roganti è pervenuto, nel corso dell'espletamento della rogatoria, il verbale di \_\_\_\_\_, che fa un riferimento ad "... una coppa a figure rosse, molto bella, sì, attribuita a \_\_\_\_\_ ..." (AI 104 p. 5) che potrebbe riferirsi all'oggetto n. 124, di modo che la trasmissione della documentazione all'autorità rogante potrebbe eventualmente permettere l'identificazione dell'oggetto. Più in generale il Ministero pubblico considera che il ricorrente non ha saputo apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare di aver acquistato gli oggetti in modo lecito ed in periodo precedente ai fatti oggetto d'inchiesta nel paese rogante. Per il Ministero pubblico semplici dichiarazioni rese da terzi, siano esse giurate o meno, non permettono all'autorità rogata di esaminare se le informazioni richieste siano necessarie e utili alla procedura in corso nel paese rogante.

### **E. 8**

A mente di questa Camera, occorre distinguere la prova dell'estraneità degli oggetti dalla valutazione della necessità e dall'utilità di certe informazioni per le autorità roganti. La prima cosa esclude la seconda: se un oggetto è estraneo, acquisito lecitamente ed in tempi precedenti i fatti oggetti dell'inchiesta, non si pone il problema della sua necessità e della sua utilità: manca il nesso oggettivo con l'oggetto del procedimento nello Stato estero.

### **E. 9**

Nel presente caso, il ricorrente ha prodotto degli scritti e delle dichiarazioni notarili a sostegno di un acquisto lecito ed in tempi non sospetti degli oggetti n. 32 e n. 124. Il contenuto di queste dichiarazioni non è preso in considerazione dal Ministero pubblico, ma scartato. In primo luogo adducendo che non sarebbe suo compito verificare la necessità e l'utilità dei mezzi di prova. Ma qui è in discussione l'estraneità, non l'utilità. In secondo

luogo, l'utilità e la portata delle dichiarazioni è praticamente azzerata dal "fatto notorio" dell'interposizione di persone fisiche o giuridiche per celare la provenienza illecita di reperti, con riferimento al Messaggio sulla Convenzione dell'Unesco. In terzo luogo, si menziona un allegato 3 all'AI 24 (recte AI 25, che fa riferimento alla telefonata 150 allegata alla rogatoria del 5.10.2005 AI 2) con riferimento alla pubblicazione dell'oggetto n. 124 su di un catalogo.

#### **E. 10**

Se si dovessero portare alle estreme conseguenze queste considerazioni, sintetizzandole in norma procedurale, oltre al principio legittimo che incombe al ricorrente dimostrare l'estraneità di un oggetto (ricordato al punto 4 della presente decisione), occorrerebbe aggiungere la regola secondo la quale ogni dichiarazione prodotta riguardo l'acquisto di reperti debba essere considerata non attendibile. Ciò rischia di rendere estremamente difficile, se non impossibile, provare l'acquisizione lecita di un bene da parte di qualsiasi persona in buona fede.

#### **E. 11**

Invero occorre considerare che le dichiarazioni giurate sono state prodotte solo in sede di ricorso, di modo che il Ministero pubblico non ha potuto considerarle compiutamente al momento della sua decisione di chiusura. Considerato lo sforzo positivamente intrapreso dal Ministero pubblico per evadere la richiesta di rogatoria, considerato anche che una parte della decisione di chiusura non è contestata (e quindi eseguibile), per completare gli accertamenti, si giustifica di rinviare l'incarto al Ministero pubblico, limitatamente agli oggetti n. 32 e n. 124, perché approfondisca l'argomento dell'estraneità, in particolare citando e verbalizzando gli autori delle dichiarazioni, con le comminatorie del caso, e facendo loro tutte le opportune contestazioni.

#### **E. 12**

Per questi motivi, il ricorso è parzialmente accolto. Gli oggetti n. 32 e n. 124 permangono sequestrati e l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti.

#### **E. 13**

In considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. RI 1 non ha diritto alla rifusione di ripetibili, non essendo state protestate nel ricorso 20/21.10.2004. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili, pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza l'incarto è ritornato al Ministero pubblico che si pronuncerà ai sensi dei considerandi. §. Di conseguenza, gli oggetti n. 32 e n. 124 rimangono sotto sequestro. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3.

Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali II  
presidente La segretaria